



Martedì 29/03/2022

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA': l'attestazione del professionista (modello di incarico e attestazione)

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La disciplina del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari prevede che l'effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).

Per il rilascio dell'attestazione non esiste alcun modello specifico; per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo pubblicato CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ: L'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA che comprende i modelli:

- di incarico professionale per la redazione dell'attestazione
- di ulteriori dichiarazioni del cliente a corredo dell'incarico
- di attestazione del Professionista

L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

A decorrere dall'anno 2019, il credito di imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Limitatamente agli anni 2020-2021-2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente ed è esteso alle pubblicità effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato.

La disciplina del credito d'imposta prevede che l'effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).

Tra i soggetti legittimati al rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di



conformità (a tal proposito, viene ricordato che questi professionisti, per poter apporre il visto di conformità, devono presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un'apposita comunicazione secondo le previsioni del Dm 164/1999).

Inoltre, è stato chiarito che l'attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell'impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.

La "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), non sostituisce l'attestazione sulle spese sostenute.

È stato precisato che l'attestazione:

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e non la circostanza che gli investimenti indicati rientrano tra quelli ammissibili (quest'ultima, infatti, deve essere attestata mediante la dichiarazione sostitutiva contenuta nella comunicazione telematica)
- costituisce un "documento necessario" per beneficiare del bonus e, pertanto, non deve essere prodotta in relazione alla "Comunicazione per l'accesso al credito di imposta" (che equivale a una prenotazione delle risorse), ma solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto
- non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell'Amministrazione.